

- (3) Nella comunicazione del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta dal Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015 ⁽⁶⁾.
- (4) Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore finanziario.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello internazionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.
- (6) È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio nonché, in particolare, gli obblighi di segnalazione e informativa in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.
- (7) Allo scopo di introdurre requisiti mirati e meno rigorosi quanto all'applicazione del principio di proporzionalità, è necessaria una definizione esatta degli enti piccoli e non complessi. Un'unica soglia assoluta non risponde di per sé alle specificità dei mercati bancari nazionali. Occorre dunque che gli Stati membri possano avvalersi di discrezionalità per adeguare la soglia al contesto nazionale e, se del caso, modificarla al ribasso. Poiché le dimensioni di un ente non sono di per sé determinanti per il suo profilo di rischio, occorre inoltre garantire, mediante ulteriori criteri qualitativi, che solo gli istituti che soddisfano tutti i criteri pertinenti siano considerati piccoli e non complessi e possano beneficiare di norme più proporzionate.
- (8) I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Il CBVB ha rivisto la norma internazionale sul coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da garantire condizioni di parità a livello internazionale agli enti stabiliti nell'Unione che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di leva finanziaria che integri l'attuale sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.
- (9) Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiustificati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.
- (10) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, ha concluso nella sua relazione del 3 agosto 2016 sul requisito di coefficiente di leva finanziaria, che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3 % per qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3 % è stato concordato anche a livello internazionale dal CBVB. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3 %.

⁽⁶⁾ GU C 50 del 9.2.2018, pag. 80.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

